



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Imprese

composto da:

Dott. Mario Tuttobene.....Presidente
Dott. Daniele Bianchi.....Giudice relatore
Dott. Paolo Gibelli.....Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 2409 cc

nel procedimento sopra emarginato

Letti gli atti e sentite le parti;

ritenuto:

- che in questa sede i ricorrenti sindaci della società Comfort Hotels & Resort spa (di seguito: CHR) - titolare dell'azienda costituita dall'Albergo del Golfo di Finale Ligure - allegano rilevanti irregolarità nella gestione della suddetta società nonché impossibilità di funzionamento degli organi sociali derivante da dissidi insorti tra soci, concludendo per l'attivazione degli strumenti giudiziali di cui all'art. 2409 cc;
- che gli amministratori non si costituivano in giudizio malgrado la ritualità della notifica;
- che il ricorso va accolto;
- che la documentazione versata in atti conferma quanto dedotto dai ricorrenti;
- che in particolare emergono *per tabulas*:
 - la perdurante mancata approvazione dei bilanci dal 2017 in poi (cfr. doc. 1 visura camerale in cui l'ultimo bilancio depositato è quello relativo al 2016);
 - la mancata tenuta dei libri contabili, le omesse dichiarazioni fiscali, inadempimenti amministrativi collegati alla qualità di concessionaria di spiaggia (cfr. verbale assemblea 28.11.18, doc. 2);
 - la conseguente revoca del C.d.A. e nomina di nuovo C.d.A. (doc. 2 cit.);

- le dimissioni del consigliere delegato Pedrocca con nomina di nuovo consigliere delegato nella persona di Andrea Racca (cfr. verbale assemblea 21.1.2019, doc. 3);
 - l'accertamento effettuato del nuovo amministratore di rilevanti anomalie amministrative, quali l'occupazione abusiva da parte di terzi senza titolo della *suite* dell'albergo, persistenti inadempimenti contabili, amministrativi e contrattuali, nonché l'indisponibilità delle scritture contabili con impossibilità di redigere i bilanci 2017 e 2018 (cfr. docc. 5-10);
 - la segnalazione – sempre da parte del consigliere delegato Racca – del perdurare di gran parte degli inadempimenti sopra citati e della imprescindibilità dell'intervento finanziario dei soci ai fini della ripresa dell'attività aziendale (cfr. verb. CdA 2.3.19 doc. 11)
 - la convocazione da parte dei sindaci di assemblea del 23.9.20 avente all'o.d.g. anche lo scioglimento societario, rimasta senza esito (doc. 12);
 - la proposta in sede di assemblea del 15.10.2020 – da parte dell'amministratore Racca – di approvazione di istanza di autofallimento, in considerazione dell'assenza di sufficienti risorse economiche necessarie alla ripresa dell'attività d'impresa e dell'opportunità di restituire l'immobile aziendale (Hotel del Golfo) alla proprietà dello stesso;
 - le dimissioni in data 11.6.20 del consigliere delegato Racca (doc. 16);
- che sentite le parti, il Collegio ritiene che le numerose e persistenti irregolarità sopra citate non siano emendabili attraverso il funzionamento ordinario degli organi sociali, neppure mediante la convocazione giudiziale di nuova assemblea ai sensi del co. 4 dell'art. 2409 cc;
 - che infatti senza esito sono risultate le numerose assemblee recentemente convocate (quattro assemblee nel 2019, cfr. doc. 14);
 - che l'evidenza delle citate irregolarità fa ritenere superflua l'ispezione giudiziaria;
 - che la gravità dei citati inadempimenti e l'impossibilità della continuità aziendale giustifica la nomina di un amministratore giudiziario, affidando a quest'ultimo – oltre ai poteri propri degli amministratori derivanti dalla legge –:
- di provvedere all'eventuale emenda delle irregolarità sopra descritte e

- di valutare le eventuali e più opportune iniziative per porre la società in liquidazione e/o richiedere il fallimento in proprio;
- che la società CHR, rappresentata in questa sede da curatore speciale all'uopo nominato, ha aderito al ricorso non contestando lo sfratto per morosità ottenuto dalla proprietà dell'immobile-albergo Hotel del Golfo (cfr. ricorso pag. 2);
- che le spese dovranno essere poste a carico della società - come da dispositivo - conformemente al principio di cui all'art. 2409 II co. cc e in considerazione del fatto che le accertate irregolarità scaturiscono prevalentemente da una situazione di disaccordo tra i soci più che da specifici atti od omissioni imputabili agli amministratori;

PQM

Visto l'art. 2409 cc;

1. revoca gli organi amministrativi della società Comfort Hotels & Resort spa;
2. nomina amministratore giudiziario il DR. FILIPPO PONGIGLIONE con studio in Genova, con i poteri indicati in parte motiva, per la durata di anni uno salvo proroga;
3. pone a carico di Comfort Hotels & Resort spa la rifusione delle spese giudiziali sostenute dai ricorrenti, spese che si liquidano in Euro 2.225 oltre rimborso forfettario, C.U. (Euro 98) e accessori di legge.

Genova, 15 dicembre 2020

Il Giudice estensore
(DANIELE BIANCHI)

IL PRESIDENTE
(MARIO TUTTOBENE)

